

**ALLEGATO**  
**AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231 DI**  
**SAMADI S.P.A.**  
**APPROVATO, DA ULTIMO, IN DATA 2 settembre 2024**



---

***Elenco dei reati presupposto del D.Lgs. 231/2001***



*Allegato al Modello di organizzazione e gestione  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Samadi S.p.A..*

## INDICE

A.	REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	5
B.	REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI .....	31
C.	REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA .....	44
D.	REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO .....	54
E.	REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO .....	65
F.	REATI SOCIETARI .....	71
G.	REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO .....	87
H.	REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI .....	108
I.	REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE .....	110
J.	REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO .....	123
K.	REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	128
L.	REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO .....	132
M.	DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI .....	139
N.	REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE .....	150
O.	INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONE MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA .....	160
P.	REATI AMBIENTALI .....	161
Q.	REATI TRANSNAZIONALI .....	190
R.	IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE .....	200
S.	RAZZISMO E XENOFOBIA .....	205
T.	REATI SPORTIVI .....	207

U. REATI TRIBUTARI .....	211
V. REATI DI CONTRABBANDO .....	217
W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE .....	227
X. REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI .....	237

Si fornisce di seguito una descrizione dei reati e degli illeciti amministrativi<sup>1</sup> la cui commissione determina, al ricorrere dei presupposti previsti dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (“**D. Lgs. 231/2001**” o “**Decreto 231**”), l’insorgenza della responsabilità amministrativa dell’ente ai sensi e per gli effetti della citata normativa.

**A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

[artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/2001]

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L’ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Malversazione di erogazioni pubbliche</b> (Art. 316-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul>	<p>Art. 316-bis c.p. - “Malversazione di erogazioni pubbliche”.  <i>“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.</i></p>

<sup>1</sup> Sono rilevanti ai sensi del D. Lgs 231/2001 anche gli illeciti amministrativi di abuso di mercato, rispettivamente previsti agli artt. 187-bis e 187-ter TUF e come richiamati dall’art. 187-quinquies del medesimo articolato.

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche</b> (Art. 640-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittiva:</b></p>	<p>Art. 640-bis c.p. - "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche". <i>"La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Indebita percezione di erogazioni pubbliche</b> (Art. 316-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 316-ter c.p. - "Indebita percezione di erogazioni pubbliche".  <i>"Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Truffa</b> (Art. 640 c.p., comma 2, n. 1)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> </ul>	<p>Art. 640 c.p. - "Truffa". <i>"Chiunque, con artifizii o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i> <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;</i></p> <p><i>2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;</i></p> <p><i>2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p><i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".</i></p>
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Frode informatica</b> (Art. 640- ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p>Art. 640-ter c.p. - "Frode informatica".</p> <p><i>"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.</i>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frode nelle pubbliche forniture (Art. 356 c.p.)</b></p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p>Art. 356 c.p. - Frode nelle pubbliche forniture</p> <p><i>“Chiunque commette frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell’articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.</i></p> <p><i>La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell’articolo precedente”.</i></p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (Art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898)</b></p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p>Art. 2. L. 23 dicembre 1986, n. 898 - <i>Frode ai danni del Fondo europeo agricolo "Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Turbata libertà degli incanti</b> (art. 353 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p>Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti</p> <p><i>“Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà”</i></p>
<p>Art. 24 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</b></p>	<p>Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente</p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>(art. 353-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 100 a 500 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto o danni di particolare gravità da 200 a 600 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Concussione</b> (Art. 317 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;</p>	<p>Art 317 c.p. - "Concussione"<sup>2</sup>. <i>"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni".</i></p>

<sup>2</sup> Articolo così modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 – "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Corruzione per l'esercizio della funzione</b> (Art. 318 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 318 c.p. - <i>“Corruzione per l'esercizio della funzione”.</i> <i>“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”</i></p>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio</b> (Art. 319 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 600 quote; - da 300 a 800 quote per le ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 319-bis.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 319 c.p. - <i>“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”.</i> <i>“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”</i></p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità</p>	

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Corruzione in atti giudiziari</b> (Art. 319-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 600 quote per il comma 1;</li> <li>- da 300 a 800 quote per il comma 2.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 319-bis c.p. - "Circostanze aggravanti". <i>"La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi".</i></p> <p>Art. 319-ter c.p. - "Corruzione in atti giudiziari". <i>"Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione è da sei a quattordici anni; se deriva</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e</li> </ul>	<p><i>l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”<sup>3</sup>.</i></p> <p>Art. 320 c.p. – “Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio” <i>“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio; quelle di cui all’articolo 318 si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.</i> <i>In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.</i></p> <p>Art. 321 c.p. - “Pene per il corruttore”. <i>“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’articolo 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.</i></p>

<sup>3</sup> Articolo così modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 – “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi</p>	
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Induzione indebita a dare o promettere utilità</b> (Art. 319-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p>Art. 319-<i>quater</i> c.p. - "Induzione indebita a dare o promettere utilità". "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni"</p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività</p>	

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi</p>	
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Istigazione alla corruzione</b> (Art. 322 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote per commi 1 e 3;</li> <li>- da 200 a 600 quote per i commi 2 e 4.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva solo per i commi 2 e 4:</b></p>	<p>Art. 322 c.p. - "Istigazione alla corruzione".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace,</i></p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>per una durata (a) non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni in caso di commissione da parte di un soggetto apicale; (b) non inferiore a due anni e non superiore a quattro in caso di commissione da parte di soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali; da tre mesi a due anni se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività</p>	<p><i>qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 319, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.</i></p> <p><i>La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319".</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<b>Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di</b>	Art. 322-bis - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri <i>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma si applicano anche:</i>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</b> <b>(Art. 322-bis c.p.)</b></p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - vedi sanzioni previste per gli articoli richiamati nella fattispecie in esame.</p>	<p><i>1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;</i></p> <p><i>4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;</i></p> <p><i>5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;</i></p> <p><i>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</i></p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</i></p> <p><i>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</i></p> <p><i>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</i></p> <p><i>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</i></p> <p><i>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</i></p> <p><i>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</i></p> <p><i>Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.</i></p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Traffico di influenze illecite</b> (Art. 346-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote.</li> </ul>	<p>Art. 346-bis c.p. – “Traffico di influenze illecite”</p> <p><i>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.</i></p> <p><i>Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.</i></p>

<b>LA NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis.</i></p> <p><i>La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio</i></p>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</b> (Art. 314, comma 1, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 314, comma 1, c.p. - Peculato <i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</i></p>

LA NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Indebita destinazione di denaro o cose mobili (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</b> (Art. 314-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 314-bis c.p. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili <i>Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000</i></p>
Art. 25 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)</b> (Art. 316 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 200 quote.</p>	<p>Art. 316 c.p. - Peculato mediante profitto dell'errore altrui <i>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni</i> <i>La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</i></p>



*Allegato al Modello di organizzazione e gestione  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Samadi S.p.A.*

**B. REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI<sup>4</sup>**

[art. 24-bis D. Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> (Art. 615-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 615-ter c.p. - "Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico". "Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.</p> <p>La pena è della reclusione da due a dieci anni:</p> <p>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</p> <p>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;</p> <p>3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o</p>

<sup>4</sup> L'art 24-bis è stato introdotto nel D. Lgs. 231/2001 con la legge. 48/2008.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti .</i></p> <p><i>Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni .</i></p> <p><i>Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio .</i></p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> (Art. 617-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p>Art. 617-quater c.p. - "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p><i>I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso:</i></p> <p><i>1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615-ter, terzo comma;</i></p> <p><i>2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.)</b></p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 700 quote.</li> </ul>	<p>Art. 617-quinquies c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici,</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p><i>parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni 6. Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.</i></p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> (Art. 635-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 700 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 635-bis c.p.– “Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:.</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p><i>se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".</i></p>
<p>Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico</b> (Art. 635-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 700 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	<p>Art. 635-ter c.p. - "Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblicoutilizzati".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) <i>se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></li> <li>2) <i>se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</i></li> </ol>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3)</i></p>
<p>Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b> (Art. 635-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 635-quater c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.	<i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato".</i>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b> (Art. 635-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - sino a 400 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-<i>quater</i>.1 c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico".</p> <p><i>Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1).</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse</b> (Art. 635-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</p>	<p>Art. 635-quinquies c.p. - "Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da tre a otto anni:</i></p> <p><i>1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;</i></p> <p><i>2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.</p> <p>La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).”.</p>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Estorsione</b> (Art. 629, terzo comma c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 629, terzo comma c.p. – “Estorsione”.</p> <p>“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Per due anni.</p>	
<p>Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all' accesso a sistemi informatici o telematici</b> (Art. 615-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 400 quote.</li> </ul>	<p>Art. 615-quater c.p. - "Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, di codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici".</p> <p><i>"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<b>Sanzione interdittiva:</b> - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi;	<i>telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.</i> <i>La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615-ter, secondo comma, numero 1.</i> <i>La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma".</i>
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<b>Documenti informatici</b> (Art. 491-bis c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 400 quote.	Art. 491-bis c.p. - "Documenti informatici". <i>"Se alcuna delle falsità previste nel presente capo<sup>5</sup> riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubbliche"<sup>6</sup>.</i>

<sup>5</sup> Il capo III si intitola "Della Falsità in atti" e comprende vari reati di falso, sia in atti pubblici che privati. L'art. 491-bis è stato introdotto per dare ai documenti informatici la stessa rilevanza dei documenti cartacei.

<sup>6</sup> **Corte di Cassazione pen., sez. V, sent. del 25 marzo 2005 (27 gennaio 2005), n. 11930.** "L'archivio informatico di una P.A. dev'essere considerato alla stregua di un registro (costituito da materiale non cartaceo) tenuto da un soggetto pubblico, con la conseguenza che la condotta del p.u. che, nell'esercizio delle sue funzioni e facendo uso dei supporti tecnici della P.A., confezioni un falso atto informatico destinato a rimanere nella memoria dell'elaboratore, integra una falsità in atto pubblico, a seconda dei casi materiale o ideologica, ininfluyente peraltro restando la circostanza che non sia stato stampato alcun documento cartaceo".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica</b> (Art. 640-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 100 a 400 quote</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 640-quinquies c.p. - "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica".</p> <p><i>"Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
Art. 24-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica</b> (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> sino a 400 quote.</p>	<p>Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.</p>

**C. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA**

[art. 24-ter D. Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione per delinquere</b> (Art. 416 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere".</p> <p><i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> da uno a due anni.  <b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Associazione di tipo mafioso anche straniera</b> (Art. 416-bis c.p.) <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.	Art. 416-bis c.p. - "Associazioni di tipo mafioso anche straniera". <i>"Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni<sup>7</sup>.            Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni<sup>8</sup>."</i>

<sup>7</sup> Articolo così modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 – "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

<sup>8</sup> Articolo così modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 – "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo</p>	<p><i>L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.</i></p> <p><i>Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.</i></p> <p><i>L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	<i>valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso".</i>
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Scambio elettorale politico-mafioso</b> (Art. 416-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi;</li> </ul>	Art. 416-ter c.p. - "Scambio elettorale politico-mafioso". <i>"Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio della erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma".</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	da uno a due anni.  <b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione</b> (Art. 630 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.  <b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni	Art. 630 c.p. - "Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione". <i>"Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni servizi; da uno a due anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p><i>concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo".</i></p>
Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> (Art. 74 DPR 309/90)</p>	<p>Art. 74 DPR 309/90 - "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope". <i>"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>- da 400 a 1000 quote</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da uno a due anni.</p>	<p><i>Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	
<p>Art. 24-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo</b> (Art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Art. 407, comma. 2, lett. a), numero 5), c.p.p - “Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110”<sup>9</sup>.</p>

<sup>9</sup> “Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate <<da bersaglio da sala>> o ad emissione di gas, strumenti lanciarazzi e le armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, escluse quelle destinate alla pesca e quelle per le quali la commissione consultiva di cui al successivo art. 6 escluda, in relazione alle caratteristiche proprie delle stesse, l’attitudine a recare offesa alla persona”. La Commissione citata è denominata “Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi” ed è istituita presso il Ministero dell’Interno.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>- da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi da uno a due anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo</p>	

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	

**D. REATI DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO**  
[art. 25-bis D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate</b> (Art. 453 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p>	<p>Art. 453 c.p. - "Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate". <i>È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:</i></p> <p><i>1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;</i></p> <p><i>2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;</i></p> <p><i>3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;</i></p> <p><i>4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p><i>La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.</i></p>
<p>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Alterazione di monete</b> (Art. 454 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul>	<p>Art. 454 c.p. - "Alterazione di monete".</p> <p><i>"Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
<p>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate</b> (Art. 455 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 455 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 454 c.p., ridotte da 1/3 alla metà<sup>10</sup>.</li> </ul>	<p>Art. 455 c.p. - "Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle Pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà".</i></p>

<sup>10</sup> La giurisprudenza ha stabilito che la diminuzione va eseguita tanto sul massimo quanto sul minimo.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
<p>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b> (Art. 457 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote.</li> </ul>	<p>Art. 457 c.p. - "Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede". "Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00".</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
<p>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</b> (Art. 459 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'art. 25-bis D.lgs. 231/2001 stabilisce che per il delitto di cui all'art. 459 c.p. le sanzioni pecuniarie sono quelle rispettivamente stabilite per le condotte punite agli artt. 453 e 455 c.p. e 457 ridotte di 1/3.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul>	<p>Art 459 c.p. - "Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati".</p> <p><i>"Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo</b> (Art. 460 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul>	<p>Art. 460 c.p. - "Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo".</p> <p><i>"Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</b> (Art. 461 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 461 c.p. - "Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata".</p> <p><i>"Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	<b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (Art. 464, co. 1 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 300 quote.	Art. 464, co. 1, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516. (...)"</i> .
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	<b>Uso di valori di bollo contraffatti o alterati</b> (Art. 464 co. 2, c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 200 quote.	Art. 464, co. 2, c.p. - "Uso di valori di bollo contraffatti o alterati". <i>"Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo"</i> .

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
<p>Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni</b> (Art. 473 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p>	<p>Art. 473 c.p. - "Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni".</p> <p><i>"Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.	
Art. 25-bis D. Lgs. 231/2001	<p><b>Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi</b> (Art. 474 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p>Art. 474 c.p. - "Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale".</i></p>



*Allegato al Modello di organizzazione e gestione  
ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 di Samadi S.p.A.*

**E. REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

[art. 25-bis.1. D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Turbata libertà dell'industria o del commercio</b> (Art. 513 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 513 c.p. - "Turbata libertà dell'industria o del commercio". <i>"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".</i></p>
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frode nell'esercizio del commercio</b> (Art. 515 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 515 c.p. - "Frode nell'esercizio del commercio". <i>"Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	<b>Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine</b> (Art. 516 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.	Art. 516 c.p. - "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". <i>"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032"</i> .
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	<b>Vendita di prodotti industriali con segni mendaci</b> (Art. 517 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.	Art. 517c.p. - "Vendita di prodotti industriali con segni mendaci". <i>"Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro"</i> .
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	<b>Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale</b> (Art. 517-ter c.p.)	Art. 517-ter c.p. - "Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale". <i>"Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera"</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p><i>industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.</i></p>
<p>Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari</b> (Art. 517-quater c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 517quater c.p. - “Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</p> <p><i>“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.</i></p> <p><i>Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.</i></p> <p><i>I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.</i></p>
<p>Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Illecita concorrenza con minaccia o violenza</b> (Art. 513-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall’esercizio dell’attività;</p>	<p>Art. 513bis c.p. - “Illecita concorrenza con minaccia o violenza”.</p> <p><i>“Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	
Art. 25-bis.1 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frodi contro le industrie nazionali</b> (Art. 514 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 514 c.p. - "Frodi contro le industrie nazionali".</p> <p><i>"Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.</i></p> <p><i>Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	

## F. REATI SOCIETARI

[art. 25-ter D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>False comunicazioni sociali</b> (Art. 2621 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria<sup>11</sup>:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 400 quote<sup>12</sup>;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2621 c.c. - "False comunicazioni sociali"</p> <p><i>"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".</i></p>

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 25-ter, comma 2, D. Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie indicate per ogni fattispecie di reato possono essere aumentate di 1/3 nell'ipotesi di conseguimento di profitto di rilevante entità.

<sup>12</sup> Modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 - "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Fatti di lieve entità</b> (Art. 2621-bis c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2621-bis c.c. "Fatti di lieve entità"</p> <p><i>"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.</i></p> <p><i>Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale".</i></p> <p>Art. 2621-ter c.c. "Non punibilità per particolare tenuità"<sup>13</sup>.</p>

<sup>13</sup> Articolo introdotto dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 - "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>“Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all’articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l’entità dell’eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis”.</i></p>
<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>False comunicazioni sociali delle società quotate</b> (Art. 2622 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 600 quote<sup>14</sup>;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2622 c.c. - “False comunicazioni sociali delle società quotate”</p> <p><i>“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono</i></p>

<sup>14</sup> Modifiche introdotte dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 - “Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;</i></li> <li><i>2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;</i></li> <li><i>3) le società che controllano le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;</i></li> <li><i>4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.</i></li> </ol> <p><i>Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Falso in prospetto</b> (art. 2623 c.c.)	(Abrogato) <sup>15</sup>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione<sup>16</sup></b> (Art. 2624 c.c.)	(Abrogato)
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Impedito controllo</b> (Art. 2625, co. 2, c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b>	Art. 2625 c.c. - "Impedito controllo". <i>"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo<sup>17</sup></i>

<sup>15</sup> Il reato di falso in prospetto, contemplato anteriormente alla L. 262/2005 nell'art. 2623 del codice civile, è stato abrogato e riformulato con il predetto dettato normativo e introdotto nel Testo Unico della Finanza all'art. 173-bis. Il legislatore del D.Lgs. 231/2001 non è tuttavia intervenuto a recepire la modifica.

<sup>16</sup> Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, disciplinato dall'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs. 39/2010. La nuova formulazione introdotta dal predetto articolato normativo è ora prevista all'art.27, non richiamato dall'art. 231/2001. Pertanto, il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione non è più considerato rilevante ai fini della Responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001.

<sup>17</sup> Le parole "o di revisione" sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D. Lgs. 39/2010. Le attività di impedito controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2624 c.c. (espressamente annoverato fra i reati presupposto ex D. Lgs. 231), non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. La nuova fattispecie di impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art.29 del D. Lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D. Lgs. 231/2001.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p><i>legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali<sup>18</sup>, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 €.</i></p> <p><i>Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.</i></p> <p><i>La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'Art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>19</sup>.</i></p>
<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Indebita restituzione dei conferimenti</b> (Art. 2626 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di</li> </ul>	<p>Art.2626 c.c. - "Indebita restituzione dei conferimenti".</p> <p><i>"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>

<sup>18</sup> Le parole "ad altri organi sociali o alle società di revisione" sono sostituite dalle seguenti: "o ad altri organi sociali" (art. 37 comma 35 lett. b) del D. Lgs. 39/2010). Per le considerazioni derivanti dalla nuova formulazione si veda la nota precedente.

<sup>19</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.	
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Illegale ripartizione di utili e riserve</b> (Art. 2627 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 260 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2627 c.c. - "Illegale ripartizione di utili e riserve".  <i>"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".</i></p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante</b> (Art. 2628 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Art. 2628 c.c. - "Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante".  <i>"Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del"</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p><i>capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.</i></p> <p><i>La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.</i></p> <p><i>Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.</i></p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Operazioni in pregiudizio dei creditori</b> (Art. 2629 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 660 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2629 c.c. - “Operazioni in pregiudizio dei creditori”.</p> <p><i>“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.</i></p> <p><i>Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Omessa comunicazione del conflitto d'interessi</b> (Art. 2629-bis)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2629-bis c.c. - "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi". <i>"L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi"</i>.</p> <p>Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori): <i>"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale."</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione".</i>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Formazione fittizia del capitale</b> (Art. 2632)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 360 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2632 c.c. - "Formazione fittizia del capitale".</p> <p><i>"Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".</i></p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<p><b>Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori</b> (Art. 2633 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 660 quote;</li> </ul>	<p>Art. 2633 c.c. - "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori".</p> <p><i>"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</p>	
<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Corruzione tra privati</b> (Art. 2635 c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 600 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 2635 c.c. - "Corruzione tra privati".</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> </ul>	<p><i>Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.</i></p> <p><i>Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.</i></p> <p><i>Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.</i></p> <p><i>Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."</i></p>
Art. 25-ter D.Lgs. 231/2001	<p><b>Istigazione alla corruzione tra privati</b> (Art. 2635-bis c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 400 quote;</li> </ul>	<p>Art. 2635-bis c.c. - "Istigazione alla corruzione tra privati".</p> <p><i>"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</li> </ul>	<p><i>inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.</i></p> <p><i>La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonchè a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sè o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.</i></p> <p><i>Si procede a querela della persona offesa."</i></p>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Illecita influenza sull'assemblea</b> (Art. 2636 c.c.)	Art. 2636 c.c. - "Illecita influenza sull'assemblea".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 660 quote; - se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.	<i>"Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé od altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".</i>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<b>Aggiotaggio</b> (Art. 2637 c.c.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote; - se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.	Art. 2637 c.c. - "Aggiotaggio". <i>"Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni"<sup>20</sup>.</i>

<sup>20</sup> Tale formulazione è stata introdotta dalla Legge Comunitaria 2004.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
<p>Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza</b> (Art. 2638, co. 1 e 2, c.c.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 800 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	<p>Art. 2638 c.c. - "Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza".</p> <p><i>"Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<i>in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo Unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58<sup>21</sup>.</i>
Art. 25-ter D. Lgs. 231/2001	<b>False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)</b>  <b>Sanzione pecuniaria:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 150 a 300 quote;</li> <li>- se, in seguito alla commissione del reato, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione è aumentata di 1/3.</li> </ul>	Art. 54 D.Lgs. 19/2023 - False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare  <i>"1. Chiunque, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. 2. In caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale".</i>

<sup>21</sup> Comma inserito dalla L. 262/2005.

**G. REATI COMMESSI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**  
[art. 25-*quater* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001 <sup>22</sup>	<b>Sanzione pecuniaria:</b> Da 200 a 700 quote (se il delitto è punito con la pena	<i>[Regime sanzionatorio applicabile a tutti i reati-presupposto della famiglia in commento]</i>

<sup>22</sup> I reati oggetto di analisi sono stati introdotti con l'articolo 3 della Legge 7/2003 con la quale sono stati inseriti nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'Art. 25-*quater*, i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

In particolare, il terzo comma del citato articolo prevede che se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ex L.7/2003, Art. 3): In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote; se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
3. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>della reclusione inferiore a dieci anni);            Da 400 a 1000 quote (se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo).</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> </ul>	

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.</p> <p>per un periodo non inferiore ad 1 anno;</p> <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati-presupposto della famiglia in commento).</p>	
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Associazioni sovversive</b> (Art. 270 c.p.)</p>	<p>Art. 270 c.p. "Associazioni sovversive". <i>"Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.</i></p> <p><i>Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, della quali sia stato ordinato lo scioglimento”.</i></p>
Art. 25- <i>quater</i> D. Lgs. 231/2001	<b>Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico</b> (Art. 270-bis c.p.)	Art. 270-bis c.p. - “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. <i>“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.</i> <i>Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i> <i>Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale.</i> <i>Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego”.</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D. Lgs. 231/2001	<b>Circostanze aggravanti e attenuanti</b> (Art. 270- <i>bis</i> .1 c.p.)	Art. 270- <i>bis</i> .1 – “ <i>Circostanze aggravanti e attenuanti</i> ”  <i>“Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.</i>  <i>Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al primo comma. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato, e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis, nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.</i></p> <p><i>Quando ricorre la circostanza di cui al terzo comma non si applica l'aggravante di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Fuori del caso previsto dal quarto comma dell'articolo 56, non è punibile il colpevole di un delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico che volontariamente impedisce l'evento e fornisce elementi di prova determinanti per la esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.</i></p> <p><i>Per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma si procede sempre d'ufficio”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Assistenza agli associati</b> (Art. 270- <i>ter</i> c.p.)	Art. 270- <i>ter</i> c.p. "Assistenza agli associati". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto"</i> .
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale</b> (Art. 270- <i>quater</i> c.p.)	Art. 270- <i>quater</i> c.p. "Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale". <i>"Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni"</i> <sup>23</sup> .

<sup>23</sup>Comma inserito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 - "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo</b> (Art. 270 quater.1 c.p.)	Art. 270 quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo <i>“Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.”</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale</b> (Art. 270- <i>quinqües</i> c.p.)	Art. 270- <i>quinqües</i> c.p. <i>“Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”.</i> <i>“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'articolo 270-sexies.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.</i></p> <p><i>La condanna per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1 e 270-quinquies del codice penale comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.”<sup>24</sup>.</i></p>
<p>Art. 25-quater D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</b> (Art. 270-quinquies.1 c.p.)</p>	<p>Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo</p> <p><i>Chiunque, al di fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater.1, raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro, in qualunque modo realizzati, destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies è punito con la reclusione da sette a quindici anni, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi per la commissione delle citate condotte.</i></p>

<sup>24</sup> Articolo modificato dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>Chiunque deposita o custodisce i beni o il denaro indicati al primo comma è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro</b> (Art. 270- <i>quinquies</i> .2 c.p.)	Art. 270- <i>quinquies</i> .2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro <i>Chiunque sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000.</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Condotte con finalità di terrorismo</b> (Art. 270- <i>sexies</i> c.p.)	Art. 270- <i>sexies</i> c.p. "Condotte con finalità di terrorismo". <i>"Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia".</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Attentato per finalità terroristiche o di eversione</b> (Art. 280 c.p.)	<p>Art. 280 c.p. "Attentato per finalità terroristiche o di eversione".</p> <p><i>"Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.</i></p> <p><i>Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.</i></p> <p><i>Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.</i></p> <p><i>Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.</i></p> <p><i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi</b> (Art. 280-bis c.p.)	<p>Art. 280-<i>bis</i> c.p. “Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi”.</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l’uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.</i></p> <p><i>Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell’articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali.</i></p> <p><i>Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà.</i></p> <p><i>Se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità pubblica ovvero un grave danno per l’economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni.</i></p> <p><i>Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Atti di terrorismo nucleare</b> (Art. 280- <i>ter</i> c.p.)	Art. 280- <i>ter</i> c.p. Atti di terrorismo nucleare <i>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) procura a sé o ad altri materia radioattiva;</li> <li>2) crea un ordigno nucleare o ne viene altrimenti in possesso.</li> </ol> <i>E' punito con la reclusione non inferiore ad anni venti chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) utilizza materia radioattiva o un ordigno nucleare;</li> <li>2) utilizza o danneggia un impianto nucleare in modo tale da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva.</li> </ol>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>Le pene di cui al primo e al secondo comma si applicano altresì quando la condotta ivi descritta abbia ad oggetto materiali o aggressivi chimici o batteriologici.</i></p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione</b> (Art. 289-bis c.p.)</p>	<p>Art. 289-bis c.p. “Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione”.  <i>“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i>  <i>Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.</i>  <i>Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell’ergastolo.</i>  <i>Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.</i>  <i>Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell’ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell’ipotesi prevista dal terzo comma”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Sequestro di persona a scopo di coazione</b> (Art. 289- <i>ter</i> c.p.)	Art. 289- <i>ter</i> c.p. Sequestro di persona a scopo di coazione <i>Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli 289-bis e 630, sequestra una persona o la tiene in suo potere minacciando di ucciderla, di ferirla o di continuare a tenerla sequestrata al fine di costringere un terzo, sia questi uno Stato, una organizzazione internazionale tra più governi, una persona fisica o giuridica o una collettività di persone fisiche, a compiere un qualsiasi atto o ad astenersene, subordinando la liberazione della persona sequestrata a tale azione od omissione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.</i>  <i>Si applicano i commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 289-bis.</i>  <i>Se il fatto è di lieve entità si applicano le pene previste dall'articolo 605 aumentate dalla metà a due terzi.</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo</b> (Art. 302 c.p.)	Art. 302 c.p. "Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo". <i>"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici<sup>25</sup>.</i></p> <p><i>Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione”.</i></p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Cospirazione politica mediante accordo</b> (Art. 304 c.p.)</p>	<p>Art. 304 c.p. “Cospirazione politica mediante accordo”.</p> <p><i>“Quando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell’articolo 302, coloro che partecipano all’accordo sono puniti, se il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>Per i promotori la pena è aumentata.</i></p> <p><i>Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l’accordo”.</i></p>

<sup>25</sup> Periodo inserito dalla legge 17 aprile 2015, n. 43 - “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione”.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Cospirazione politica mediante associazione</b> (Art. 305 c.p.)	Art. 305 c.p. "Cospirazione politica mediante associazione". <i>"Quando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da cinque a dodici anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.</i> <i>I capi dell'associazione soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i> <i>Le pene sono aumentate se l'associazione tende a commettere due o più delitti sopra indicati".</i>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Banda armata: formazione e partecipazione</b> (Art. 306 c.p.)	Art. 306 c.p. "Banda armata: formazione e partecipazione". <i>"Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.</i> <i>Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori”.</i></p>
Art. 25- <i>quater</i> D.Lgs. 231/2001	<b>Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata</b> (Art. 307 c.p.)	<p>Art. 307 c.p. “Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata”.</p> <p><i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato (110) o di favoreggiamento (378), dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione o alla banda indicate nei due articoli precedenti, è punito con la reclusione fino a due anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuatamente.</i></p> <p><i>Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.</i></p> <p><i>Agli effetti della legge penale, s’intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole”.</i></p>
Art. 25- <i>quater</i> D. Lgs. 231/2001	<b>Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo</b> (Convenzione dicembre 1999)	<p><b>Per effetto del richiamo operato dal comma 4 dell’articolo 25-<i>quater</i> D. Lgs. 231/2001 assumono rilevanza prevalentemente le seguenti fattispecie di reato previste dalle convenzioni internazionali di contrasto al fenomeno del terrorismo:</b></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo – dicembre 1999</p> <p><i>“1. Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell’intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:</i></p> <p><i>a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell’allegato;</i></p> <p><i>b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un’organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.</i></p> <p><i>2. &lt;omissis&gt;</i></p> <p><i>3. Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>4. Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.</i></p> <p><i>5. &lt;omissis&gt;”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>Il menzionato articolo, inoltre, rinvia a numerose convenzioni internazionali aventi l'obiettivo di reprimere gli atti di terrorismo (a titolo esemplificativo si riportano: Protocollo per la repressione di atti illeciti diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma continentale - Roma, 10 marzo 1988 -, Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 dicembre 1997, ecc).</p>
<p>Art. 25-<i>quater</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>LEGGE 10 maggio 1976, n. 342</b> (artt. 1, 2)</p>	<p>Art. 1: <i>Chiunque con violenza o minaccia commette un fatto diretto all'impossessamento di un aereo e chiunque con violenza, minaccia o frode commette un fatto diretto al dirottamento o alla distruzione di un aereo è punito con la reclusione da 7 a 21 anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se l'autore consegue l'intento.</i></p> <p><i>La pena non può essere inferiore a 12 anni di reclusione se dal fatto derivano lesioni personali ai passeggeri ovvero ai membri dell'equipaggio.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da 24 a 30 anni se dal fatto deriva la morte di una o più persone.</i></p> <p>Art. 2: <i>Chiunque al fine di dirottare o distruggere un aereo danneggia le installazioni a terra relative alla navigazione aerea o ne altera le modalità di uso è punito con le pene indicate nell'articolo precedente.</i></p>



## H. REATI DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

[art. 25-*quater*.1. D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p><b>Art 25-<i>quater</i>.1 D. Lgs. 231/2001</b></p>	<p><b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b> (art. 583-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p>	<p>Art. 583-<i>bis</i> c.p. - "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". <i>"Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.</i></p> <p><i>Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.</i></p> <p><i>La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia,</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.	<i>ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia".</i>

**I. REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**  
**[art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001]**

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001 <sup>26</sup>	<b>Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</b> (Art. 600 c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b>	Art. 600 c.p. - "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù". <i>"Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali"</i>

<sup>26</sup>La Legge 6 febbraio 2006, n. 38 "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006 n. 38 (in vigore dal 2 marzo 2006) ha modificato l'art. 25-quinquies del D. Lgs. 231/01 con riferimento a talune fattispecie di delitti contro la personalità individuale ai quali è estesa la responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato.

«Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale) modificato dalla citata legge:

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
  - a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
  - b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1 e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
  - c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'Art. 600-quater.1, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'Art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>- da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p>	<p><i>ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p>
Art. 25- <i>quiquies</i>	<b>Prostituzione minorile</b> (Art. 600-bis c.p.)	Art. 600-bis c.p. - "Prostituzione minorile".

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'Art. 16, comma 3».

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
D. Lgs. 231/2001	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote (co. 1);</li> <li>- da 200 a 700 quote (co. 2).</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva</b> (per entrambi i commi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p>	<p><i>È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;</i></p> <p><i>2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.<sup>27</sup></i></p>

<sup>27</sup> Comma modificato dalla legge 172/2012

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Pornografia minorile</b> (Art. 600-ter c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote per i commi 1 e 2;</li> <li>- da 200 a 700 per i commi 3 e 4.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva</b> (per tutti i commi):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 600-ter c.p. - "Pornografia minorile". <i>"È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:</i></p> <p><i>1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;</i></p> <p><i>2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto<sup>28</sup>".</i></p> <p><i>Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblica il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o diffonde<sup>29</sup> notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.</i></p> <p><i>Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo</i></p>

<sup>28</sup> Comma 1, 6 e 7 modificati dalla L. 172/2012

<sup>29</sup> Sostituita la parola "divulga" con la parola "diffonde" dalla L. 38/2006

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</li> </ul>	<p><i>comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164<sup>30</sup>. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità<sup>31</sup>.</i></p> <p><i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000”</i></p> <p><i>Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.</i></p>

<sup>30</sup> Comma modificato dalla L. 38/2006

<sup>31</sup> Comma aggiunto dalla L. 38/2006

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
<p>Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Detenzione o accesso a materiale pornografico</b> (Art. 600-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</p>	<p>Art. 600-<i>quater</i> c.p. - "Detenzione di materiale pornografico". <i>"Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.</i> <i>La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Pornografia virtuale</b> (Art. 600-<i>quater</i>.1 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 300 a 800 quote (se connesso ai delitti di cui agli artt. 600-<i>bis</i>, primo comma, 600-<i>ter</i>, primo e secondo comma)</li> <li>- da 200 a 700 quote (se connesso ai delitti di cui agli articoli 600-<i>bis</i>, secondo comma, 600-<i>ter</i>, terzo e quarto comma, e 600-<i>quater</i>),</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Articolo 600-<i>quater</i><sup>1</sup> c.p. – “Pornografia virtuale”  <i>“Le disposizioni di cui agli articoli 600-<i>ter</i> e 600-<i>quater</i> si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.</i>  <i>Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</li> </ul>	
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile</b> (Art. 600-<i>quinquies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 300 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</p>	Art. 600- <i>quinquies</i> c.p. - "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile". <i>"Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 e euro 154.937"</i> .

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</li> </ul>	
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Tratta di persone</b> (Art. 601 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 601 c.p. - Tratta di persone.</p> <p><i>"Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se i delitti di cui al presente articolo sono commessi in danno di minore degli anni diciotto o sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</li> </ul>	
Art. 25- <i>quinquies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Acquisto e alienazione di schiavi</b> (Art. 602 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 602 c.p. - "Acquisto e alienazione di schiavi".</p> <p><i>"Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	
Art. 25- <i>quinqies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</b> (Art. 603-bis. c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</p>	<p>Art. 603-bis. c.p. - "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:</p> <p>1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.</p> <p>Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.</p> <p>Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	<p><i>1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;</i></p> <p><i>2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;</i></p> <p><i>3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;</i></p> <p><i>4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.</i></p> <p><i>Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;</i></li> <li><i>2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;</i></li> <li><i>3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro."</i></li> </ul>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-quinquies D. Lgs. 231/2001	<b>Adescamento di minorenni</b> (Art. 609-undecies c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 700 quote.	Art. 609-undecies c.p.- “Adescamento di minorenni”. <i>“Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione. La pena è aumentata:</i> 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un’associazione per delinquere e al fine di agevolarne l’attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore”.

**J. REATI ED ILLECITI AMMINISTRATIVI DI ABUSO DI MERCATO**

[art. 25-*sexies* D. Lgs. 231/2001<sup>32</sup>; artt. 187-*bis*, 187-*ter*, 187-*quinquies*, 184 e 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L’ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>sexies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate</b> (Art. 184 TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>	<p>Art. 184 TUF - “Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate”</p> <p>“È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell’emittente, della partecipazione al capitale dell’emittente, ovvero dell’esercizio di un’attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:</p> <p>a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;</p>

<sup>32</sup> L’art. 25-*sexies* D.Lgs. 231/2001 richiama i reati previsti dalla parte V, titolo I-bis, capo II, TUF. Tale Capo è rubricato “Sanzioni penali” e regola le ipotesi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato. Alcune disposizioni del TUF rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono state modificate per mano del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 107, mirato ad adeguare il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation o MAR).

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) N. 596/2014.</i></p> <p><i>c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).</i></p> <p><i>La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.</i></p> <p><i>Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010".</i></p>
Art. 25-sexies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Manipolazione del Mercato</b> (Art. 185 TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 400 a 1000 quote;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>	<p>Art. 185 TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <p><i>"Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.</i></p> <p><i>1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo".</i>
Art. 187-quinquies TUF <sup>33</sup>	<p><b>Abuso di informazioni privilegiate</b> (Art. 187-bis TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 20.000 a 5 milioni di Euro;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>	<p>Art. 187-bis TUF - "Abuso di informazioni privilegiate"</p> <p><i>"1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a cinque milioni di euro chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il profilo conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto</i></p>

<sup>33</sup> L'articolo 187-quinquies del TUF prevede una forma di responsabilità amministrativa in capo agli enti in conseguenza della commissione degli illeciti amministrativi di abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato, previsti rispettivamente dagli articoli 187-bis e 187-ter del TUF (articoli 14 e 15 MAR), qualora commessi nell'interesse o a vantaggio degli enti medesimi da "persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso" oppure "da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle prime". Preme evidenziare che la responsabilità amministrativa dell'ente, così come disciplinata dal TUF, non costituisce mera riproposizione di quella ex D.Lgs. 231/2001 bensì un ulteriore profilo autonomo di responsabilità, e conseguente sanzionabilità, dell'ente.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo. 6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione".</i></p>
<p>Art. 187-quinquies TUF</p>	<p><b>Manipolazione del mercato</b> (Art. 187-ter TUF)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 20.000 a 5 milioni di Euro;</li> <li>- nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.</li> </ul>	<p>Art. 187-ter TUF - "Manipolazione del mercato"</p> <p>1. <i>Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p>2. <i>Si applica la disposizione dell'art. 187-bis, comma 5.</i></p> <p>4. <i>Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa ai sensi del presente articolo chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato."</i></p>

**K. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**

[art. 25-septies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-septies. D. Lgs. 231/2001 <sup>34</sup>	<p><b>Omicidio colposo</b> (Art. 589 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Art. 589 c.p. - "Omicidio colposo". "Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni."</p>

<sup>34</sup> La legge 3 agosto 2007, n. 123 "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2007, ha previsto l'introduzione dell'art. 25-septies nel D. Lgs. 231/2001. L'art. 25-septies è stato tuttavia riformulato dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81):

"Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)"

1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 123 del 2007 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 1000 quote se l'omicidio è commesso con violazione dell'art. 55, II, T.U. Sicurezza;</li> <li>- da 250 a 500 quote nelle altre ipotesi di violazione delle norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p><i>Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.</i></p> <p><i>Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Lesioni personali colpose</b> (Art. 590 co. 3 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 250 quote se commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 590 c.p. - "Lesioni personali colpose".  <i>"Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.</i>  <i>Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.</i>  <i>Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.<sup>35 36</sup></i>  <i>Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.</i>  <i>Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione</i></p>

<sup>35</sup> Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. d), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125

<sup>36</sup> Comma così sostituito dall'art. 2, comma 2, della L. 21 febbraio 2006, n. 102

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre a sei mesi.</li> </ul>	<p><i>delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."</i></p>

**L. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO<sup>37</sup>**  
[art. 25-octies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-octies D. Lgs. 231/2001 <sup>38</sup>	<p><b>Ricettazione</b> (Art. 648 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione</li> </ul>	<p>Art. 648 c.p. - "Ricettazione".</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa</i></p>

<sup>37</sup> Articolo modificato dalla legge 15.12.2014, n. 186, pubblicata in G.U. 17.12.2014.

<sup>38</sup> Introdotto dall'Art. 63 co. 3 D. Lgs. 21/11/2007, n.231 di seguito riportato:

Art. 63

[...] 3. Nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo l'articolo 25-septies è inserito il seguente:

"Articolo 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). - 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

5. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231."

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>superiore nel massimo a cinque anni.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p> <p><i>Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>octies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita</b> (Art. 648-<i>ter</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 648-<i>ter</i> c.p. - "Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita". <i>"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da e 5.000,00 a e 25.000,00.</i> <i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i> <i>La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i> <i>La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.</i> <i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	
<p>Art. 25-<i>octies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Riciclaggio</b> (Art. 648-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul>	<p>Art. 648-<i>bis</i> c.p. - "Riciclaggio". <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i></p>
<p>Art. 25-<i>octies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Autoriciclaggio</b> (Art. 648-<i>ter.1</i> c.p.)</p>	<p>Art. 648-<i>ter.1</i> c.p. - "Autoriciclaggio". <i>"Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto,</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 200 a 800 quote;</li> <li>- da 400 a 1000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p><i>impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.</i></p> <p><i>Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.</i></p> <p><i>La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> da tre mesi a due anni.	<i>Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".</i>

**M. DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI E TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI**  
[art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2001	<b>Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> (Art. 493-ter c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> da 300 a 800 quote.  <b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività;	Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti <i>“Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.</i> <i>In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p><i>corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta."</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>octies</i> .1 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> (Art. 493-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 100 a 500 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p>Art. 493-<i>quater</i> c.p. – “Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti)”</p> <p><i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> </ul>	

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 25- <i>octies</i> .1 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frode informatica</b> (art. 640-<i>ter</i> c.p.)<sup>39</sup></p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 100 a 500 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività;</p>	<p>Art. 640-<i>ter</i> c.p. – <i>Frode informatica</i>  <i>“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.</i>  <i>La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.</i></p>

<sup>39</sup> “Nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale”.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	<p><i>La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7."</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>octies</i> .1 D. Lgs. 231/2001	<p><b>Trasferimento fraudolento di valori</b> (art. 512-<i>bis</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 250 a 600 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla</li> </ul>	<p>Art. 512-<i>bis</i> c.p. - Trasferimento fraudolento di valori  <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-<i>bis</i> e 648-<i>ter</i>, è punito con la reclusione da due a sei anni.</i></p> <p>La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni".</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi.	
Art. 25- <i>octies</i> .1 D. Lgs. 231/2001	<b>Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che</b>	<i>Altri delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio, previsti dal codice penale, laddove abbiamo ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>comunque offendano il patrimonio, previsti dal codice penale, laddove abbiamo ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote, se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; da 300 a 800 quote, se il delitto è punito con la</li> </ul>	

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>pena della reclusione non inferiore ai dieci anni.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali;</li> <li>- commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul>	

**N. REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**  
[art. 25-*novies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>novies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (artt. 171, co. 1, lett. a-<i>bis</i>) e co. 3,, L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote;</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 171 L. 633/41 “[Dell’art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione] <i>Salvo quanto disposto dall’art. 171-bis e dall’articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:</i> (...). <i>a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;</i> (...) <i>La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p><i>deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore."</i></p>
<p>Art. 25-<i>novies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (Art. 171-<i>bis</i> L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 171-<i>bis</i> l. 633/41</p> <p><i>"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	<p>2. <i>Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.</i></p>
<p>Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (art. 171-ter L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote;</li> </ul>	<p>Art. 171-ter L. 633/41</p> <p><i>"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:</i></p> <p><i>a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p><i>circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;</i></p> <p><i>b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;</i></p> <p><i>c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);</i></p> <p><i>d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;</i></p> <p><i>e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;</i></p> <p><i>f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.</i></p> <p><i>f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;</i></p> <p><i>h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse;</i></p> <p><i>h-bis) abusivamente, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:</i></p> <p><i>a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;</i></p> <p><i>b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;</i></p> <p><i>c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.</i></p> <p><i>3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.</i></p> <p><i>4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:</i></p> <p><i>a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;</i></p> <p><i>b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;</i></p> <p><i>c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.</p>
<p>Art. 25-novies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (art. 171-septies L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed</li> </ul>	<p>Art. 171-septies L. 633/41</p> <p>"1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:</p> <p>a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;</p> <p>b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiarare falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge".</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	
<p>Art. 25-<i>novies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> (art. 171-<i>octies</i> L. 633/41)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 500 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 171-<i>octies</i> L. 633/41</p> <p><i>"1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi ad un anno.</li> </ul>	<p><i>segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.</i></p> <p><i>2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.</i></p>

**O. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONE MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

[art. 25-*decies* D. Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>decies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> (art. 377-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"</p> <p><i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di danaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".</i></p>

**P. REATI AMBIENTALI**

[art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Inquinamento ambientale</b> (art. 452-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 250 a 600 quote.</p> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o</li> </ul>	<p>Art. 452-bis c.p. - "Inquinamento ambientale" "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Disastro ambientale</b> (art. 452-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 400 a 800 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzioni interdittive:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> </ul>	<p>Art. 452-<i>quater</i> c.p.- "Disastro ambientale". "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale <i>alternativamente</i>:</p> <p>1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio id un ecosistema;2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;</p> <p>3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà".</p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi ad un anno.</p>	
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Delitti colposi contro l'ambiente</b> (art. 452-quinquies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> Da 200 a 500 quote.</p>	<p>Art. 452-quinquies c.p. - "Delitti colposi contro l'ambiente" <i>"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".</i></p>
<p>Art. 25-undecies</p>	<p><b>Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività</b></p>	<p>Art. 452-sexies c.p. - "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività"</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
D. Lgs. 231/2001	(art. 452-sexies c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 250 a 600 quote.	<i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l’incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.</i>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<b>Circostanze aggravanti</b> (art. 452-octies c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 300 a 1000 quote.	Art. 452-octies c.p. - “ <i>Circostanze aggravanti</i> ” <i>“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.</i>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.</i>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<b>Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette</b> (art. 727-bis c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 100 a 250 quote.	Art. 727-bis c.p. - “Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette” “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<b>Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto</b> (art. 733-bis c.p.)	Art. 733-bis c.p. - “Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto”

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 150 a 250 quote.</p>	<p><i>“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a 3. 000 euro”.</i></p>
<p>Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5, parte terza, TUA</b> (art. 137 c. 2, 3 e 5 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 150 a 250 quote per i commi 3 e 5 primo periodo; da 200 a 300 quote per i commi 2 e 5 secondo periodo.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> (solo co. 2 e 5, secondo periodo)</p>	<p>Art. 137 D. Lgs. 152/06 - “Sanzioni penali” (per scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione), c. 2, 3, 5.</p> <p><i>2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.</i></p> <p><i>3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.</i></p> <p><i>5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali,</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a sei mesi.</p>	<p><i>superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro(*). Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Scarichi nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee</b> (art. 137 c. 11 D. Lgs. 152/06)</p>	<p>Art. 137 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee), c. 11 <i>11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 200 a 300 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a sei mesi.</p>	<p><i>ART 103 (Scarichi sul suolo):</i></p> <p><i>1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;</i></li> <li><i>b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;</i></li> <li><i>c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;</i></li> <li><i>d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;</i></li> <li><i>e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;</i></li> <li><i>f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.</i></li> </ul> <p><i>2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.</i></p> <p><i>3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.</i></p> <p><i>ART 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee):</i></p> <p><i>1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.</i></p> <p><i>2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.</i></p> <p><i>3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle attività produttive per i giacimenti a mare ed anche con le regioni per i giacimenti a terra, può altresì autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti, oppure in unità dotate delle stesse caratteristiche, che contengano o abbiano contenuto idrocarburi,</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p><i>indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.</i></p> <p><i>4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.</i></p> <p><i>5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.</i></p> <p><i>6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:</i></p> <p><i>a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;</i></p> <p><i>b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.</i></p> <p><i>7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.</i></p> <p><i>8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Scarico nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili</b> (art. 137 c. 13 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 137 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni penali" (per scarichi nelle acque del mare di sostanze o materiali vietati da parte di navi o aereomobili), c. 13.</p> <p><i>13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purchè in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.</i></p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione</b> (art. 256 c. 1 D. Lgs. 152/06)</p>	<p>Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 1.</p> <p><i>"Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:</i></p> <p><i>a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 250 quote per la lettera a);</li> <li>- da 150 a 250 quote per la lettera b).</li> </ul>	<p><i>b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi".</i></p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata</b> (art. 256 c. 3, D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 150 a 250 quote per il primo periodo;</li> <li>da 200 a 300 quote per il secondo periodo;</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> </ul>	<p>Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 3. <i>"Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a sei mesi.</p>	
<p>Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Miscelazione di rifiuti pericolosi</b> (art. 256 c. 5 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 5. <i>"Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b)".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi</b> (art. 256 c. 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 100 a 250 quote</p>	<p>Art. 256 D. Lgs. 152/06 - "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata", c. 6 primo periodo. <i>"Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro".</i></p>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</b> (art. 257 c. 1 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 250 quote.</p>	<p>Art. 257 D. Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Inquinamento, provocato da sostanze pericolose del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio</b> (art. 257 c. 2 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 257 D. Lgs. 152/06 - "Bonifica dei siti", c. 2. <i>"Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose".</i></p>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari</b> (art. 258 c. 4 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 258 D. Lgs. 152/06 - "Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari", c. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. <i>Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<i>fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.</i>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Traffico illecito di rifiuti</b> (art. 259 c. 1 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote.</p>	<p>Art. 259 D. Lgs. 152/06 - "Traffico illecito di rifiuti", c. 1  <i>"Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".</i></p>
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti o inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti</b> (art. 260 bis c. 6 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Art. 260 -bis D. Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 6.  <i>"Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	- Da 150 a 250 quote.	
Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati</b> (art. 260 bis c. 7 secondo e terzo periodo e 8 primo periodo D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote</p>	<p>Art. 260-bis D. Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 7 secondo e terzo periodo.</p> <p><i>"Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".</i></p>
Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti</b> (art. 260 bis c.8 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 200 a 300 quote</p>	<p>Art. 260-bis D. Lgs. 152/06 - "Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti", c. 8.</p> <p><i>"Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino a un terzo in caso di rifiuti pericolosi".</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Superamento, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione che determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria</b> (art. 279 c. 5 D. Lgs. 152/06)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 100 a 250 quote</p>	<p>Art. 279 D. Lgs. 152/06 - "Sanzioni" (per il "Superamento dei valori limite di emissione e dei valori limite di qualità dell'aria"), c. 5 <i>"Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa".</i> [Art. 279 comma 2 D. Lgs. 152/06] <i>"Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.</i></p>
Art. 25- <i>undecies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali in via di estinzione (allegato</b></p>	<p>Art. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 1 e c.2 <i>1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>A Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari</b>            (art. 1 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Da 100 a 250 quote per il comma 1;</li> <li>- Da 150 a 250 quote per il comma 2.</li> </ul>	<p><i>in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione”.</i></p> <p><i>2. “In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da uno a tre anni e dell’ammenda da euro trentamila a euro trecentomila.</i></p> <p><i>Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio dell’attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.</i></p>
Art. 25-undecies	<b>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari appartenenti a specie animali e</b>	Art. 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1, 2.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs. 231/2001	<p><b>vegetali in via di estinzione (allegati B e C del Reg. CE 338/97), senza il prescritto certificato o licenza o con certificato o licenza non validi o omissione dell'osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari</b> (art. 2 c. 1 e 2 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote</p>	<p>1. <i>“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con con l’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l’arresto da sei mesi ad un anno, chiunque in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo:</i></p> <p><i>a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell’articolo 11, comma 2a del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;</i></p> <p><i>b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all’incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;</i></p> <p><i>d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del regolamento (CE) 338/97 del Consiglio</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;</i></p> <p><i>e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;</i></p> <p><i>f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'Allegato B del Regolamento”.</i></p> <p><i>2. “In caso di recidiva, si applica la pena dell’arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell’ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificate, di uso di certificate o licenze falsi o alterati</b> (Art. 3-bis c. 1 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 250 quote per reati con pena non superiore ad un anno di reclusione;</li> <li>- da 150 a 250 quote per reati con pena non superiore a due anni di reclusione;</li> <li>- da 200 a 300 quote per reati con pena non superiore a tre anni di reclusione;</li> </ul>	<p>Art. 3-bis Legge 7 febbraio 1992 n. 150 (“Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione”), c. 1. <i>“Alle fattispecie previste dall’articolo 16, paragrafo 1 lettere a), c), d), e), ed l) del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modificazioni in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale”.</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>- da 300 a 500 quote per reati con pena superiore a tre anni di reclusione.</p>	
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività</b> (Art. 6 c. 4 Legge 7 febbraio 1992 n. 150)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 100 a 250 quote</p>	<p>Art. 6 Legge 7 febbraio 1992 n. 150 ("Commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione"), c. 4. <i>"Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni".</i></p> <p>[Art. 6 C. 1] <i>"Fatto salvo quanto previsto dalla L. 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica".</i></p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Impiego delle sostanze lesive dell'ozono</b> (art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549)</p>	<p>Art. 3 c. 6 Legge 28 dicembre 1993 n. 549 - "Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive dell'ozono" <i>"Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue</i></p>

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - Da 150 a 250 quote</p>	<p><i>la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".</i></p>
<p>Art. 25-undecies D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</b> (art. 8 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 150 a 250 quote per il comma 1; da 200 a 300 quote per il comma 2.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p>Art. 8 D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento doloso", c. 1, 2</p> <p>1. <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".</i></p> <p>2. <i>"Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre a sei mesi.</p> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato)</p>	
Art. 25-undecies	<b>Versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o sversamento di dette sostanze provocato dalle navi</b>	Art. 9 D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202 - "Inquinamento colposo", c. 1 e 2 1. "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
D. Lgs. 231/2001	<p>(art. 9 c. 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 202)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 250 quote per il comma 1;</li> <li>da 150 a 250 quote per il comma 2.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o</li> </ul>	<p><i>nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p> <p><i>2. "Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre a sei mesi.</p>	

## Q. REATI TRANSAZIONALI

[art. 10 L. 146/2006]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 10 <sup>40</sup> L. 146/2006	<b>Associazione per delinquere</b> <b>Associazione per delinquere</b> (Art. 416 c.p.)	Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere". Art. 416 c.p. - "Associazione per delinquere"

<sup>40</sup> L. 146/2006 Art. 10 - Responsabilità amministrativa degli enti:

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. **abrogato**
6. **abrogato**
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</p>	<p><i>“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.</i></p> <p><i>Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.</i></p> <p><i>I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.</i></p> <p><i>Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.</i></p> <p><i>La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</i></p> <p><i>Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601 e 602 nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p><b>Associazioni di tipo mafioso anche straniere</b> (Art. 416-bis c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione; - esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p>	<p>Art. 416 bis c.p. - "Associazione di tipo mafioso". "Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito".</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<p>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da un anno a due anni.</p>	<p><i>“Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, anche straniere, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.</i></p>
	<p><b>Favoreggiamento personale</b> (Art. 378 c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.</p>	<p>Art. 378 c.p. - “Favoreggiamento personale”.</p> <p><i>“Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.</i></p> <p><i>Quando il delitto commesso è quello previsto dall’articolo 416 bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a € 516,00.</i></p> <p><i>Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto”.</i></p>
	<p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> (Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p>	<p><i>Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 - “Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope”.</i></p> <p><i>“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall’articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.</i></p> <p><i>2. Chi partecipa all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.</i></p> <p><i>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.</i></p> <p><i>4. Se l’associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 80.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da un anno a due anni.</p>	<p>6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.</p> <p>7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.</p> <p>8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo".</p>
	<p><b>Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri</b> (Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p>Art. 291-quater D.P.R. 23.1.1973 n. 43 - "Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri".</p> <p>"1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p> <p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> da un anno a due anni.	<p><i>a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</i></p> <p><i>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti".</i></p>
	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> (Art. 377-bis c.p.)	Art. 377-bis c.p. - "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria". <i>"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità"</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 100 a 500 quote.	<i>giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni”.</i>
	<b>Disposizioni contro le immigrazioni clandestine</b> (Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter, 5 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286)  <b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 1000 quote.  <b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni	Art. 12 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 [comma 3, 3-bis, 3-ter, 5] - “Disposizioni contro le immigrazioni clandestine” <i>“1. (omissis)</i> <i>2. (omissis)</i> <i>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di € 15.000,00 per ogni persona.</i> <i>3 bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se:</i> <i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di</i> <i>cinque o più persone;</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;</i></p> <p><i>c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;</i></p> <p><i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;</i></p> <p><i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i></p> <p><i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p><i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.</i></p> <p><i>4. (omissis)</i></p> <p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<i>del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a € 15.493,00".</i>

**R. IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE**

[art. 25-*duodecies* D. Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>duodecies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato</b>                      (Art. 22 comma 12, d.lgs. n. 286 del 25.7.1998, cd. Testo Unico sull'Immigrazione – T.U.I.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</li> </ul>	<p>Art. 22 D. Lgs. 25.7.1998 n. 286 [commi 12, 12-<i>bis</i>-12-<i>quinquies</i>] – “Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato”:  <i>“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.</i></p> <p>[12-<i>bis</i>] <i>Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;</i></li> <li><i>b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;</i></li> </ul>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis<sup>41</sup> del codice penale.</i></p> <p><i>[12-ter] Con la sentenza di condanna il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente.</i></p>
	<p><b>Procurato illegale ingresso di stranieri nel territorio dello Stato</b> (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 400 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p><i>3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione ((da sei a sedici anni)) e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:</i></p> <p><i>a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;</i></p>

<sup>41</sup> Art. 603bis, comma 3 del Codice Penale: "l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro".

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</li> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>Da uno a due anni.</p>	<p><i>b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;</i></p> <p><i>d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; (83)</i></p> <p><i>e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.</i></p> <p><i>3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.</i></p> <p><i>3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:</i></p> <p><i>a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;</i></p> <p><i>b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato</b> (art. 12, comma 5, D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 a 200 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo</li> </ul>	<p><i>5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.</li> </ul> <p>per una durata non inferiore ad un anno.</p>	

## S. RAZZISMO E XENOFOBIA

[art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-terdecies D. Lgs. 231/2001	<p><b>Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa</b> (Art. 604-bis, co. 3-bis, c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> - da 200 a 800 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b> - interdizione dall'esercizio dell'attività; - sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; - divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</p>	<p>Art. 604-bis c.p. - (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa). <i>Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:</i></p> <p><i>a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;</i></p> <p><i>b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.</i></p> <p><i>È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</p> <p>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; durata non inferiore ad un anno.</p> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).</p>	<p><i>quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per cio' solo, con la reclusione da uno a sei anni.</i></p> <p><i>Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.</i></p>

## T. REATI SPORTIVI

[art. 25-*quaterdecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
Art. 25- <i>quaterdecies</i> D. Lgs. 231/2001	<p><b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati.</b></p> <p>(Artt. 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- - per i delitti da 100 a 500 quote;</li> <li>- - per le contravvenzioni da 100 a 260 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p>Art. 1. L. 401/1989 Frode in competizioni sportive</p> <p><i>1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.</i></p> <hr/> <p>Art. 4 L. 401/1989 Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa</p> <p><i>1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, è punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da uno a due anni.</li> </ul>	<p><i>da 20.000 a 50.000 euro)). Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giochi di abilità è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonchè a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione. È punito altresì ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'((Agenzia delle dogane e dei monopoli)). Chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>2. <i>Quando si tratta di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità al loro esercizio è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, dà pubblicità in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.</i></p> <p>3. <i>Chiunque partecipa a concorsi, giochi, scommesse gestiti con le modalità di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.</i></p> <p>4. <i>Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507, e come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904. 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<i>qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.</i>

## U. REATI TRIBUTARI

[art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> D.Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Reati Tributari.</b> (Artt. 2, co. 1 e 2-<i>bis</i>; 3; 4; 5; 8, co. 1,1°, 2-<i>bis</i>; 10; art. 10-<i>quater</i> e 11 del D.Lgs. n. 74/2000)</p> <p>I reati di cui agli artt. 4, 5 e 10-<i>quater</i> assumono rilevanza ai fini del D. Lgs. 231/2001 solo se commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato</p>	<p>Art. 2. D.Lgs. 74/2000 – “Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”</p> <p><i>1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.</i></p> <p><i>2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni</i></p> <p>Art. 3 D. Lgs 74/2000 - “Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici”</p> <p><i>Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 100 ad un massimo di 500 quote. Nei casi di rilevante profitto prodotto conseguito la sanzione può essere aumentata di un terzo.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p>	<p>a) <i>l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;</i>  b) <i>l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.</i></p> <p>2. <i>Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.</i></p> <p>3. <i>Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.</i></p> <p>Art. 8. D.Lgs. 74/2000 – “Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”</p> <p>1. <i>È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>da tre mesi a due anni.</p>	<p><i>2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.</i></p> <p>Art. 10. D.Lgs. 74/2000 – "Occultamento o distruzione di documenti contabili"</p> <p><i>1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.</i></p> <p>Art. 11 D.Lgs. 74/2000 – "Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte"</p> <p><i>1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p><i>2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p><i>presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.</i></p> <p>Art. 4 D. Lgs. 74/2000 – “Dichiarazione infedele”</p> <p>Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, viene indicato in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. A tal fine, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p> <p>Art. 5 D.Lgs. 74/2000 – “Omessa dichiarazione”</p> <p>Tale fattispecie di reato si configura nel caso in cui, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non viene presentata, essendovi un obbligo in tal senso, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.</p> <p>Tale fattispecie si configura altresì nel caso in cui non viene presentata, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.</p> <p>Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.</p> <p>Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>Art. 10-<i>quater</i> D. Lgs. 74/2000 – “Indebita compensazione”</p> <p>È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.</p> <p>2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.</p> <p>2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.</p> <p>Tale reato assume rilevanza ai sensi del Decreto se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.</p>

## V. REATI DI CONTRABBANDO

[art. 25-*sexiesdecies* D. Lgs. 231/2001]

NORMA DI RIFERIMENTO (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	IL REATO (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
<p>Art. 25 <i>sexiesdecies</i></p> <p>D. Lgs. 231/2001</p>	<p><b>Reati di contrabbando.</b> <b>(D.P.R. 43/1973)</b></p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da 100 ad un massimo di 200 quote;</li> <li>- quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro da 100 a 400 quote.</li> </ul> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;</li> </ul>	<p>Art. 282 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali”</p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell’articolo 16;</li> <li>b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;</li> <li>c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale;</li> <li>d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell’art. 90;</li> <li>e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;</li> </ul>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi; da tre mesi a due anni.</li> </ul>	<p>f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.</p> <p>Art. 283 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine”</p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102;</p> <p>b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore.</p> <p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>Art. 284 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nel movimento marittimo delle merci”</p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano:</p> <p>a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore;</p> <p>b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore;</p> <p>c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto;</p> <p>d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</p> <p>e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione;</p> <p>f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Art. 285 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea”</p> <p>È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto;</li> <li>b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali;</li> <li>c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali;</li> <li>d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile.</li> </ul>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.</p> <p>Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale.</p> <p>Art. 286 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nelle zone extra-doganali” È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell’art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.</p> <p>Art. 287 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali” È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>Art. 288 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nei depositi doganali” Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.</p> <p>Art. 289 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione” È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.</p> <p>Art. 290 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti” Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.</p> <p>Art. 291 del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea”</p> <p>Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l’ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.</p> <p>Art. 291-bis del D.P.R. 43/1973 – “Contrabbando di tabacchi lavorati esteri”</p> <p>1. Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali è punito con la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto, come definito dall’articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n.76, e con la reclusione da due a cinque anni.</p> <p>2. I fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi convenzionali, sono puniti con</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>la multa di euro 5 per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a euro 516.</p> <p>Art. 291-ter: 1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato, la pena è aumentata.</p> <p>2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, si applica la multa di lire cinquantamila per ogni grammo convenzionale di prodotto e la reclusione da tre a sette anni, quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato;</li> <li>b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;</li> <li>c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;</li> <li>d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità;</li> </ul>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> (O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)
		<p>e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando.</p> <p>3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti</p> <p>Art. 291-quater del D.P.R. 43/1973 – “Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri”</p> <p>1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.</p> <p>2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione da un anno a sei anni.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D. Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO</b> <b>(O L'ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b> <b>E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO</b> <b>(O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
		<p>3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.</p> <p>4. Se l'associazione è armata ovvero se ricorrono le circostanze previste dalle lettere d) od e) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, e da quattro a dieci anni nei casi previsti dal comma 2. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.</p> <p>5. Le pene previste dagli articoli 291-bis, 291-ter e dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti dell'imputato che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori del reato o per la individuazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.</p> <p>Art. 292 del D.P.R. 43/1973 "Altri casi di contrabbando"</p> <p>Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.</p>

**W. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE**

[art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25-septiesdecies D.Lgs. 231/2001	<p><b>Appropriazione indebita di beni culturali</b> (art. 518-ter c.p.)</p> <p><b>Importazione illecita di beni culturali</b> (art. 518-decies c.p.)</p> <p><b>Uscita o esportazione illecite di beni culturali</b> (art. 518-undecies c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b></p>	<p>Art. 518-ter c.p. - “Appropriazione indebita di beni culturali”  <i>“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.</i>  <i>Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata”.</i></p> <p>Art. 518-decies c.p. - “Importazione illecita di beni culturali”  <i>“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165”.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>da 200 a 500 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni,</li> </ul>	<p>Art. 518-<i>undecies</i> c.p. - "Uscita o esportazione illecite di beni culturali"</p> <p><i>"Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.</i></p> <p><i>La pena prevista al primo comma si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.</i></p> <p><i>Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, alla sentenza di condanna conseguono l'interdizione ai sensi dell'articolo 30 e la pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi dell'articolo 36".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	
	<b>Violazioni in materia di alienazione di beni culturali</b> (art. 518-novies c.p.)  <b>Sanzione pecuniaria:</b>	Art. 518-novies c.p. - "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali"  <i>"È punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:</i> <i>1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;</i> <i>2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p>da 100 a 400 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti,</li> </ul>	<p>3) <i>l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento</i>".</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; - divieto di pubblicizzare beni o servizi; fino a due anni.	
	<b>Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici</b> (art. 518-duodecies c.p.)	Art. 518-duodecies c.p. – “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”  <i>Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto, o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.</i>  <i>Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.</i>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Contraffazione di opere d'arte</b> (art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 300 a 700 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> </ul>	<p><i>La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.</i></p> <p>Art. 518-<i>quaterdecies</i> c.p. - "Contraffazione di opere d'arte"  <i>"È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a euro 10.000:</i></p> <p><i>1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul> <p>fino a due anni.</p>	<p><i>È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato”.</i></p>
	<p><b>Furto di beni culturali</b> (Art. 518-bis c.p.)</p>	<p>Art. 518-bis c.p. - “Furto di beni culturali” <i>“Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<p><b>Ricettazione di beni culturali</b> (art. 518-<i>quater</i> c.p.)</p> <p><b>Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali</b> (art. 518-<i>octies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b> da 400 a 900 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- interdizione dall'esercizio dell'attività;</li> <li>- sospensione o la revoca delle autorizzazioni,</li> </ul>	<p><i>quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.</i></p> <p><i>La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000 se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge".</i></p> <p>Art. 518-<i>quater</i> c.p. - "Ricettazione di beni culturali"</p> <p><i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.</i></p> <p><i>La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> <b>(del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)</b>	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</li> <li>- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione,</li> <li>- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</li> <li>- divieto di pubblicizzare beni o servizi;</li> </ul>	<p>Art. 518-<i>octies</i> c.p. - "Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali"</p> <p><i>"Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.</i></p> <p><i>Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, è punito con la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi".</i></p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	fino a due anni.	

**X. REATI DI RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI**

[art. 25-*duodevicies* D.Lgs. 231/2001]

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
Art. 25- <i>duodevicies</i> D.Lgs. 231/2001	<p><b>Riciclaggio di beni culturali</b>                      (art. 518-<i>sexies</i> c.p.)</p> <p><b>Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>                      (art. 518-<i>terdecies</i> c.p.)</p> <p><b>Sanzione pecuniaria:</b>                      da 500 a 1000 quote.</p> <p><b>Sanzione interdittiva definitiva</b> (se l'ente o una sua unità organizzativa vengono</p>	<p>Art. 518-<i>sexies</i> c.p. - "Riciclaggio di beni culturali"  <i>"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000.</i></p> <p><i>La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.</i></p> <p><i>Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto."</i></p> <p>Art. 518-<i>terdecies</i> c.p. "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici"  <i>"Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni"</i>.</p>

<b>NORMA DI RIFERIMENTO</b> (del D.Lgs. 231/2001 o di altri corpi normativi)	<b>IL REATO (O L' ILLECITO AMMINISTRATIVO) E LE RELATIVE SANZIONI</b>	<b>LA FATTISPECIE DI REATO (O DI ILLECITO AMMINISTRATIVO)</b>
	stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato).	